

Soluzione

Il diritto di accesso, disciplinato nel capo V della L. 241/1990, assurge a principio generale dell'attività amministrativa, essendo strettamente legato ai diritti costituzionalmente garantiti della libertà di pensiero (art. 21 Cost.) e di difesa (art. 24 Cost.), nonché volto ad assicurare i principi d'imparzialità e trasparenza della P.A.

Rilevante ed esplicativo è il testo dell'art. 22 della medesima legge (interamente riscritto dall'art. 15 della L. n. 15/2005) in base al quale il diritto di accesso non compete soltanto ai soggetti legittimati a partecipare al procedimento amministrativo, ma a chiunque sia titolare di situazioni soggettive giuridicamente apprezzabili. Stabilisce, infatti, il nuovo art. 22 che sono "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Circa l'individuazione dei soggetti legittimati all'accesso svolge, dunque, un ruolo fondamentale la casistica giurisprudenziale.

Il caso concreto pone la questione del rapporto intercorrente tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dell'altrui riservatezza.

L'art. 24 della L. 241/1990, rubricato "esclusione dal diritto di accesso", pone una serie di limiti all'esercizio del diritto, salvo poi, al comma 7, sancire:

"Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

La legge, nel contemperare il diritto di accesso con la tutela della privacy, fissa alcune regole:

- l'accesso ai documenti amministrativi deve essere necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici;

- quando si tratta di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui esso sia strettamente indispensabile.

Va ricordato che per dati sensibili si intendono quelli riguardanti profili particolarmente delicati della vita privata delle persone: i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Inoltre, quando si tratta di documenti che possono rivelare i dati sensibili riguardanti lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso è consentito nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 196/2003.

Il termine "ovvero" utilizzato in tale norma va inteso come "cioè" o "vale a dire che", posto che [la pronuncia 9 luglio 2003](#) del Garante per la protezione dei dati personali chiarisce: *"il diritto che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere può essere ritenuto di "pari rango" rispetto a quello dell'interessato (giustificando quindi l'accesso) solo se fa parte della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali ed inviolabili".*

Il riferimento normativo ai diritti della personalità e ad altri diritti e libertà fondamentali è collegato ad un "elenco aperto" di situazioni giuridiche soggettive individuabile in chiave storico-evolutiva e presuppone una valutazione in concreto, in modo da evitare *"il rischio di soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa"* (Cons. Stato, Sez. VI n. 1882/2001 e 2542/2002).

La soluzione alla questione posta dal caso di specie viene offerta dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 14/11/2006, n. 6681, secondo la quale: *"Premesso che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità, sussiste l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso finalizzata ad estrarre copia della cartella clinica intestata al coniuge del richiedente, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito all'essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario."*

